

# **BVGer D-3326/2015 vom 30. Dezember 2016**

Bundesverwaltungsgericht, 2016-12-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-3326\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3326_2015)

FR: TAF D-3326/2015 du 30 décembre 2016

IT: TAF D-3326/2015 del 30 dicembre 2016

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

### **E. 3**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2<sup>a</sup> frase LAsi).

### **E. 4**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

#### **E. 4.1.1**

Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili parte delle allegazioni a fondamento della domanda d'asilo degli interessati. In primo luogo A. \_\_\_\_\_ avrebbe fornito dichiarazioni contraddittorie circa il momento nel quale le minacce da lui subite a causa dell'interessamento al cristianesimo avrebbero iniziato ad avere luogo, asserendo dapprima che le stesse si sarebbero prodotte solo una volta giunto ad Antalya salvo invece affermare il contrario nell'audizione sui motivi d'asilo. Per di più, egli si sarebbe contraddetto anche in merito alla frequenza degli incontri con i membri della comunità evangelica di Antalya ed al luogo ove essi avvenivano. Non da meno, nell'audizione sui motivi d'asilo egli avrebbe omesso di riportare l'accusa di terrorismo a lui indirizzata allorché si era recato presso le autorità per sporgere denuncia, circostanza alla quale aveva invece dato il necessario peso in sede di audizione sulle generalità. La moglie si sarebbe a sua volta contraddetta dichiarando dapprima che ad Antalya non avrebbe trovato lavoro a causa della conversione al cristianesimo mentre in seguito avrebbe inspiegabilmente omesso di riportare tale fatto adducendo invece circostanze riguardanti una sua ex-collega di lavoro. Le versioni dei due sarebbero inoltre incompatibili dal momento che secondo B. \_\_\_\_\_ il marito avrebbe ricevuto telefonate anonime minatorie allorché quest'ultimo non avrebbe addotto una tale circostanza, asserendo invece che il suo telefono sarebbe stato messo sotto ascolto. Gli estratti web presentati sarebbero inoltre inadeguati, visto che i ricorrenti non avrebbero addotto di aver avuto legami personali con i fatti ivi descritti.

#### **E. 4.1.2**

Gli insorgenti contestano tali considerazioni. A loro dire la SEM avrebbe applicato un metro di giudizio troppo rigido. In particolare, A. \_\_\_\_\_ avrebbe dichiarato di aver avuto problemi a causa della sua conversione già ad Ankara anche nell'audizione sulle generalità. Quanto alle frequentazioni religiose ad Antalya, i ricorrenti rilevano che A. \_\_\_\_\_ sarebbe stato notato a causa del fatto ch'egli si recava in chiesa. Relativamente invece al fatto di aver omesso nella seconda audizione di riportare ch'egli sarebbe stato tacciato di terrorista dai poliziotti, i ricorrenti sostengono che si tratterebbe di un dettaglio al quale l'autorità di prime cure avrebbe dato troppa importanza, lasciando invece ingiustificatamente in secondo piano il fatto che la polizia turca non sarebbe stata in grado di procedere al perseguimento degli implicati. Dal canto suo, B. \_\_\_\_\_ giustifica la mancata ripetizione nella seconda audizione dell'assunto circa le sue difficoltà a trovare lavoro sulla base del fatto ch'ella non avrebbe ritenuto opportuno ripetersi, preferendo invece riportare esempi di altre persone che avevano incontrato una situazione simile.

#### **E. 4.2**

A mente del Tribunale, il resoconto fornito dai ricorrenti presta effettivamente il fianco ad alcune critiche circa la verosimiglianza dello stesso. Nell'audizione sui motivi d'asilo, A. \_\_\_\_\_ ha infatti dichiarato di essere stato minacciato una prima volta nel 2004 ad Ankara allorché egli stava uscendo da una chiesa (cfr. atto A13 D13). Egli ha inoltre precisato che fatti di questo genere si sarebbero riprodotti altre cinque o sei volte (cfr. atto A13 D14). Ora, nel corso dell'audizione sulle generalità, egli, pur indicando di aver avuto già alcuni problemi sin dalla sua conversione, ha espressamente dichiarato che prima del suo matrimonio, facente data al 2010, sarebbe stato in misura di nascondere i suoi contatti con la chiesa per lungo tempo (cfr. atto A4, pag. 6). Nella prima audizione il ricorrente ha parimenti asserito che una volta giunto ad Antalya i suoi contatti religiosi si sarebbero immediatamente palesati, a causa del fatto ch'egli frequentava la chiesa ed accoglieva i fedeli presso la sua abitazione (cfr. atto 4, pag. 6) salvo poi dichiarare in seguito che avrebbe invece incontrato tali persone solo due o al massimo tre volte e che gli incontri avrebbero avuto luogo presso l'abitazione di una certa Mine (cfr. atto A13 pagg. 6 e 8). Tra le rispettive dichiarazioni dei ricorrenti possono inoltre essere rilevate delle importanti divergenze in merito alla problematiche avute ad Antalya e riguardanti il telefono. A. \_\_\_\_\_ ha infatti asserito ch'egli presupponeva che il suo telefono fosse stato messo sotto ascolto (cfr. atto A13 D27) allorché la moglie ha dichiarato invece che il marito avrebbe ricevuto telefonate minatorie (cfr. atto A5, pagg. 5 e 6). In ragione di ciò, si può quindi in principio concludere che le versioni fornite su questi punti vadano considerate divergenti in quanto contenenti elementi di incompatibilità riguardanti punti essenziali del resoconto. Per il resto, il Tribunale ritiene invece che il fatto di aver omesso di riportare che le autorità si sarebbero rivolte al ricorrente designandolo come terrorista non permetta di concludere all'esistenza di un aspetto di inverosimiglianza riguardante elementi essenziali della domanda d'asilo. Lo stesso valgasi per le asserzioni di B. \_\_\_\_\_ circa le difficoltà nel trovare lavoro, che seppur in parte divergenti nelle due audizioni alle quali la ricorrente si è prestata, non riguardano la sostanza della sua domanda d'asilo. La questione appare tuttavia priva di rilievo nella trattazione del presente gravame, dal momento che tali ultime vicissitudini, quandanche verosimili, andrebbero considerati irrilevanti (cfr. infra consid. 7 e 8.5).

#### **E. 5**

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Il fondato timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorché tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorché al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, *Grundriss des Asylverfahrens*, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-1877/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 4.1).

### **E. 6.1**

Nella propria decisione, la SEM ha constatato che difetterebbe il nesso causale entro diversi avvenimenti adottati e la fuga, avvenuta nel 2011. In tal senso, l'interesse delle autorità per la famiglia di A.\_\_\_\_\_, la sua attività in seno all'HADEP/DTP ed i fermi che ne sono conseguiti così come il precoce interessamento per la causa curda da parte dei B.\_\_\_\_\_ e l'arresto degli amici presso la sua dimora non sarebbero rilevanti ai fini della concessione dell'asilo.

### **E. 6.2**

Dal canto loro, i ricorrenti sottolineano come le discriminazioni subite si sarebbero susseguite per tutto l'ultimo decennio e che le recenti minacce di morte rappresenterebbero solo l'ultimo grave episodio della serie. La vita e l'integrità fisica dei ricorrenti sarebbero infatti state esposte a serio pericolo e gli stessi avrebbero a temere persecuzioni future in caso di rientro in Turchia a causa della loro etnia curda e della loro conversione al cristianesimo.

### **E. 6.3**

Tale tesi ricorsuale va disattesa. Occorre infatti ammettere che l'autorità di prime cure ha, a ragione, ritenuto che parte degli avvenimenti adottati sono effettivamente sprovvisti di nesso causale. Ciò è il caso in primo luogo per quanto attiene a alle dichiarazioni di A. \_\_\_\_\_ circa le pressioni ch'egli avrebbe subito in giovane età da parte delle autorità turche da una parte e del PKK dall'altra allorché viveva ancora a Istanbul. Gli eventi adottati e, in particolare, il fatto che il fratello del ricorrente sarebbe stato in contatto con il PKK e che le autorità sarebbero giunte regolarmente presso l'abitazione familiare risalgono infatti ai primi agli anni 90. Anche le attività svolte dall'insorgente in seno ai partiti di ispirazione curda ed i relativi fermi subiti dalle autorità ad Ankara tra il 2001 ed il 2005, così come le minacce di cui egli avrebbe fatto oggetto allorché si recava in chiesa ad Ankara, per quanto verosimili, appaiono troppo distanti nel tempo e non possono essere ritenute causali all'espatrio, avvenuto nel 2011. Il discorso non cambia relativamente agli eventi adottati da B. \_\_\_\_\_ ed in particolare all'arresto di due suoi amici avvenuto presso il suo domicilio nel 2005 ed alle successive visite delle autorità presso il suo domicilio ed il suo luogo di lavoro. Visto il lungo periodo trascorso, non si può in alcun modo ritenere ch'ella sia espatriata a causa di tali circostanze. In ragione di ciò, anche il documento adottato in separata sede dai ricorrenti e facente data al 1° febbraio 2016 pare privo di qualsivoglia portata nell'evasione del presente gravame. Inoltre, anche la tesi ricorsuale secondo cui questi avvenimenti si iscriverebbero in una serie di persecuzioni che si sarebbe protratta sino all'espatrio non merita tutela. Il Tribunale sottolinea infatti come non vi sia modo di ricondurre tali accadimenti a quanto successo in seguito. Gli stessi si sono infatti prodotti in altre regioni del paese e, posto che si tratti di atti di origine non-statale, non vi è alcun indizio quanto al fatto che siano stati compiuti dagli stessi autori. In definitiva non vi è dunque modo di considerare che al momento dell'espatrio il fondato timore di essere perseguitato sia stato originato dalle circostanze esaminate in questa sede.

### **E. 7**

Il tribunale sottolinea inoltre che parte delle motivazioni addotte dai ricorrenti a sostegno della propria domanda d'asilo e ribadite in sede ricorsuale non permettono di concludere che i ricorrenti abbiano avuto dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposti, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione. Come correttamente ritenuto dall'autorità di prime cure, ciò è in primo luogo da ritenersi per quanto riguarda la conversione al cristianesimo degli insorgenti, che, avendo riguardo per le circostanze del caso di specie e la situazione nel paese d'origine, non può essere ad essa sola ritenuta rilevante in materia d'asilo. Seppur non si possa infatti negare che vi siano stati nel recente passato episodi di violenza da parte di nazionalisti turco-musulmani nei confronti di istituzioni e luoghi di culto cristiani, va ad ogni modo constatato che in Turchia la libertà di culto è espressamente garantita dalla costituzione stessa e che la popolazione cristiana non può essere considerata oggetto di persecuzioni sistematiche (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale D-2735/2013 del 25 ottobre 2013 consid. 7.4). Lo stesso è anche da ritenersi,

mutatis mutandis, quanto all'appartenenza dei ricorrenti alla minoranza curda, la quale, ad essa sola, non è atta a fondare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Certo non si possono escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acuitizzate dal recente tentativo di colpo di stato avvenuto a metà luglio, tuttavia, non vi sono attualmente gli elementi per considerare che in Turchia vi sia una situazione di discriminazione sistematica e generale nei confronti della popolazione curda contraria ai principi di cui alla disposizione sopraccitata (si vedano tra le altre sentenze del Tribunale E-3524/2016 del 4 luglio 2016 consid. 4 e E-992/2014 del 9 maggio 2016 consid. 4). Pure irrilevante risulta infine l'evenienza addotta da B. \_\_\_\_\_ e riguardante le difficoltà a trovare lavoro da lei ricondotta alla sua conversione che come tale non caratterizzerebbe, quantunque verosimile, elementi persecutori ai sensi dell'art. 3 LAsi. In ragione di tutto quanto precede, occorre ammettere che i mezzi di prova adottati dai ricorrenti e riguardanti atti di violenza perpetrati in Turchia nei confronti di cristiani non siano atti a fondare un diverso convincimento del Tribunale.

### **E. 8.1**

Alla luce di quanto esposto sin qui quanto resta da esaminare relativamente allo statuto di rifugiato è l'eventuale rilevanza degli avvenimenti svoltisi ad Antalya dopo il trasferimento dei ricorrenti in loco facente seguito al loro matrimonio avvenuto nel 2010.

### **E. 8.2**

A tal proposito appare in primo luogo opportuno sottolineare che, conformemente alla sussidiarietà della protezione internazionale, non è rifugiato chi può ottenere in patria un'adeguata protezione contro le persecuzioni di origine non-statale. Una siffatta protezione può essere offerta dallo Stato o, a determinate condizioni, da entità quasi-statali o, eventualmente, pure da organizzazioni internazionali. L'interessato può essere ragionevolmente obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine solo se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. DTAF 2008/4 consid. 5.2, GICRA 2006 n. 18). Secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è data da un'effettiva garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti. Il ricorso a tale struttura di protezione interna deve essere, da un lato, oggettivamente accessibile alla persona interessata (per esempio, indipendentemente dal genere, dall'appartenenza etnica o religiosa) e, dall'altro lato, tale ricorso deve essere ragionevolmente esigibile (condizione non adempiuta nel caso in cui, per esempio, i bisogni di protezione si espongono ad un ulteriore [o altro] concreto pericolo per aver sporto denuncia penale) (v. sentenza del Tribunale D-983/2014 del 13 maggio 2015, consid. 6).

### **E. 8.3.1**

Nella decisione impugnata, l'autorità di prime cure rileva dapprima che A. \_\_\_\_\_, a seguito delle svariate minacce ricevute a causa della sua conversione al cristianesimo, si sarebbe recato a sporgere denuncia in una sola occasione, laddove peraltro le autorità gli avrebbero confermato che se ne sarebbero occupate. Ciò detto, nulla permetterebbe di concludere l'assenza di una dovuta protezione da parte delle autorità del paese d'origine, di

modo che, tali atti, ad opera di entità non statali, sarebbero parimenti irrilevanti.

### **E. 8.3.2**

Nel proprio gravame, i ricorrenti ammettono l'origine non statale dei pregiudizi patiti, ma diversamente dalla SEM, concludono all'impossibilità di far capo alla protezione dello Stato turco ed alla conseguente rilevanza in materia d'asilo dei motivi addotti.

### **E. 8.4**

Come già brevemente illustrato, i ricorrenti hanno dichiarato che una volta giunti ad Antalya, A.\_\_\_\_\_ avrebbe continuato a frequentare un gruppo di missionari chiamati Incil, gruppo che risulterebbe illegale in Turchia. A seguito di tali incontri, secondo la loro ultima versione avvenuti due o tre volte, egli si sarebbe poi trovato davanti alcune persone che lo avrebbero minacciato. Considerati tali presupposti, agli inizi del 2011 avrebbe poi avuto luogo il fatto che li avrebbe definitivamente convinti ad espatriare. Un uomo si sarebbe infatti presentato presso il domicilio dei ricorrenti allorché A.\_\_\_\_\_ era assente ed avrebbe messo in guardia la moglie circa la sorte destinata ai miscredenti. In seguito, i ricorrenti, già impauriti, avrebbero intuito che i vicini di casa parlavano dei loro contatti con i missionari e in particolare che avrebbero corrotto i poveri con il denaro al fine di provocarne la conversione al cristianesimo. Due settimane dopo, quando si stava recando a fare delle compere al negozio di quartiere, l'insorgente si sarebbe trovato di fronte tre o quattro uomini che lo avrebbero a loro volta accusato di lavorare come missionario e di corrompere la gente per ottenerne la conversione, intimandogli nel contempo di non farsi mai più vedere nei paraggi o avrebbe pagato scotto con la propria vita (cfr. atto A14 D31). Ora, tolto il fatto che, come già concluso in precedenza, le allegazioni circa le frequentazioni del gruppo appaiono contraddittorie (cfr. supra consid. 4.2) e che pure la contingenza secondo la quale il gruppo di missionari frequentato dai ricorrenti risulterebbe illegale in Turchia non pare supportata da alcuna evidenza al riguardo vista anche l'esistenza di un sito internet del gruppo con tanto di recapito telefonico e indirizzo (cfr. <http://www.antalyaincilkilisesi.com/>, consultato il 24.11.2016), occorre ad ogni modo rilevare che a fronte delle svariate minacce allegate dai ricorrenti, essi dichiarano essersi rivolti alle autorità in una sola occasione (cfr. atto A13, pag. 7). Nella stessa circostanza, le autorità del luogo, benché a mente del ricorrente lo avessero messo in guardia circa il fatto ch'egli avrebbe dovuto mettere in conto delle tali risultanze al momento della sua conversione, risultano aver preso in considerazione la sua deposizione, dal momento che avrebbero preso appunti a riguardo (cfr. atto A13, D32) confermandogli nel contempo che si sarebbero occupate della questione (cfr. atto A13, D34). Già solo per questo motivo e a prescindere dal fatto che i poliziotti lo abbiano o meno tacciato di terrorista (cfr. supra consid. 4.2 nonché posizioni delle parti in causa a proposito della dubbia verosimiglianza di tale fatto; si vedano anche similitudini con la sentenza del Tribunale E-2964/2013 del 20 gennaio 2015 consid. 5.1), va ritenuto che nulla lasci presagire il fatto che gli interessati non siano in misura di ottenere protezione da parte delle autorità turche. È infatti da ritenersi che le autorità turche hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire la protezione dalle persecuzioni a carattere non-statale (per maggiori sviluppi si veda sentenza E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1). Le circostanze specifiche del caso in disamina, ovvero l'appartenenza del ricorrente alla minoranza curda e la conversione di entrambi gli interessati, sebbene possano effettivamente aver avuto un qualche tipo di influsso sull'attitudine tenuta delle autorità nei loro confronti, non permettono, ad esse sole, di concludere che la protezione gli sarebbe stata rifiutata. Va quindi concluso che anche tali

avvenimenti non risultano rilevanti al fine dell'ottenimento dello statuto di rifugiato.

#### **E. 9**

In definitiva, il Tribunale rileva che i motivi d'asilo dell'insorgente sono in parte inverosimili ed in parte - per quanto verosimili - irrilevanti, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

#### **E. 10**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.

#### **E. 11.1**

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

#### **E. 11.2**

Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Ella ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. I ricorrenti contestano tale posizione. A loro modo di vedere un rinvio violerebbe l'art. 3 CEDU e non andrebbe considerato esigibile in quanto la situazione politica e di vessazione dei cristiani non permetterebbe loro di condurre una vita normale. A. \_\_\_\_\_ soffrirebbe inoltre di problematiche psichiche che non potrebbero essere curate in maniera adeguata in patria.

#### **E. 11.3.1**

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Nel caso in

esame, visto che gli interessati non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio degli insorgenti verso la Turchia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti di essere esposti, nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia non conduce attualmente a poter considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Turchia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

### **E. 11.3.2**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Va inoltre ricordato che l'interesse superiore del fanciullo ricopre una certa importanza nell'esame dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6). A seguito delle recenti vicissitudini ed in particolare del tentativo di colpo di stato avvenuto a metà luglio, la situazione in Turchia risulta essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1). Nonostante ciò eccetto nelle provincie di Hakkari e Sirnak può essere ritenuto che nel paese non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. DTAF 2013/2) e che renda in particolare inesigibile l'allontanamento di persone di etnia curda. Per ciò che concerne la situazione personale dei ricorrenti, essi sono sposati ed hanno vissuto l'ultimo periodo della loro vita coniugale a Antalya. A. \_\_\_\_\_, è giovane e prima di giungere ad Antalya ha risieduto in diverse città della Turchia occidentale, rispettivamente Istanbul e Ankara. Egli dispone inoltre di una solida esperienza professionale e di un'adeguata formazione (cfr. atto A4, pag. 1-4). La moglie, B. \_\_\_\_\_, di etnia turca, prima di trasferirsi ad Antalya con il marito ha a sua volta vissuto dapprima a Bergama e poi ad

Izmir, sulla costa egea. Ella dispone parimenti di esperienza professionale e di parentela in loco (cfr. atto A5, pag. 1 -5). La nascita della figlia Zilan non pone peraltro problemi particolari, dal momento che vista la sua giovanissima età, non può essere ritenuto alcuno sradicamento sociale in caso di allontanamento. Quanto alle problematiche psichiatriche sollevate da A.\_\_\_\_\_, occorre ammettere in primo luogo che in Turchia vige un sistema sanitario funzionante ed idoneo al trattamento dei disturbi psichici (cfr. sentenze del Tribunale E-5059/2013 del 10 gennaio 2014 consid. 5.3 e D-7278/2010 dell'11 marzo 2013 consid. 8.2.5). A riprova di ciò, lo stesso ricorrente ha peraltro dichiarato espressamente ch'egli si era già sottoposto in patria a dei trattamenti per i disturbi in questione (cfr. atto A4 pag. 6). Non emerge quindi la necessità di una permanenza in Svizzera dell'insorgente per motivi medici. Altresì, giova ricordare al ricorrente che egli ha la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In ragione di quanto precede non paiono porsi problemi relativamente all'allontanamento dei ricorrenti verso la Turchia.

#### **E. 11.4**

Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). I ricorrenti, con la dovuta diligenza, potranno procurarsi i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 Lasi e DTAF 2008/34 consid. 12).

#### **E. 12**

Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

#### **E. 13**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che se-guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 31 luglio 2015.

#### **E. 14**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.